

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 315)

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori TINZL e SAND

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1958

### Modifica degli articoli 116 e 131 della Costituzione e Statuto speciale per il Südtirol - Tirolo del Sud

ONOREVOLI SENATORI. — Sono diverse le ragioni per le quali riteniamo non soltanto giustificata ma necessaria la presentazione del presente disegno di legge.

Anzitutto il decennale della Costituzione alla quale sono connesse le altre leggi costituzionali, rende, già in linea generale, opportuno e doveroso un esame, in quanto l'esperienza di questi dieci anni abbia reso consigliabile o persino indispensabile una revisione di norme costituzionali. La possibilità di tale revisione è espressamente prevista dall'articolo 138 della Costituzione stessa.

In secondo luogo il Parlamento sarà chiamato in un prossimo avvenire ad occuparsi della creazione effettiva di una nuova Regione a statuto speciale, di quella « Friuli-Venezia Giulia » prevista dall'articolo 116 della Costituzione, rimasta fino adesso una sola promessa. Per la medesima esistono già proposte di legge, e la loro discussione darà necessariamente occasione ad un nuovo ed approfondito esame della struttura delle Regioni a statuto speciale ed in specie anche delle autonomie provinciali e dei diritti dei gruppi etnici diversi da quello italiano.

Il presente provvedimento non esula perciò dalla cornice del movimento per la revisione o effettiva attuazione di alcune norme costituzionali, ma si inserisce completamente in questo movimento spirituale e legislativo.

Il motivo principale, il quale ci spinge a presentare il presente disegno di legge è il fatto che è diventata di scottante attualità e necessità l'esecuzione completa, secondo il suo scopo ed il suo spirito, dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, ratificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947 e con ciò diventato legge italiana.

Si può aggiungere che nel frattempo è diventata legge italiana anche lo statuto delle Nazioni Unite approvato con legge 17 agosto 1957, n. 848, i cui principi debbono perciò aver anche attuazione per quanto riguarda i diritti dei singoli gruppi etnici.

Quale sia lo scopo dell'Accordo di Parigi, è detto nel punto 1) dell'Accordo stesso: « salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca ». Come mezzo per raggiungere questo scopo viene stabilito dal punto 2)

che « alle popolazioni delle zone sopradette (vedi sotto) sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo nell'ambito delle zone stesse ».

In seguito venne emanato, nella forma a tutti nota, lo statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5). Con questo statuto l'autonomia che doveva venir data « alle popolazioni delle zone sopradette », cioè della provincia di Bolzano e dei vicini Comuni bilingui della provincia di Trento, in seguito aggregati alla provincia di Bolzano, venne concessa a quelle popolazioni soltanto in una maniera sostanzialmente e formalmente molto ristretta, mentre per l'autonomia in generale prevista da quello Statuto, molto più vasta nelle sue competenze e funzioni, quelle popolazioni vennero incluse in una Regione, nella quale esse costituiscono soltanto una minoranza. Non esiste perciò per loro quella autonomia nel senso proprio della parola, che è quello di un *self government*, cioè nella quale, entro i limiti fissati per il potere legislativo ed esecutivo autonomo, le popolazioni si governano esse stesse; ma esse come minoranze, vengono governate necessariamente dalla maggioranza, il che in linea astratta e di massima è la negazione dell'autonomia. Questa forma di autonomia cioè la creazione della regione Trentino-Alto Adige, era già stabilita nell'articolo 131 della Costituzione. Nell'Assemblea costituente non si trovava alcun rappresentante della popolazione di lingua tedesca o ladina della provincia di Bolzano. Il carattere fondamentale o « il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata » non sono stati determinati, come disponeva l'Accordo di Parigi « consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca ». Questa consultazione avvenne invece soltanto per quanto riguarda i dettagli dello statuto stesso; essi non hanno perciò mai avuto la possibilità di accettarlo o di rifiutarlo liberamente nella sua struttura essenziale, perchè la medesima era già stata stabilita in precedenza ».

Non si nega, e venne anche espressamente riconosciuto dai rappresentanti del nostro partito, che la Commissione dei Diciotto ha

apportato diverse modifiche a noi favorevoli al disegno dello statuto ad essa presentato dal Governo. Quella più importante era l'inserzione della disposizione dell'articolo 14, la quale, se anche già contenuta nell'articolo 118 della Costituzione, avrebbe dovuto assumere nello statuto speciale un significato particolare creando almeno la possibilità di una specie di autonomia amministrativa per la provincia di Bolzano anche nelle materie di competenza legislativa della Regione.

Non vogliamo fare qui un riassunto critico o negativo delle esperienze fatte nella applicazione dello statuto in questo decennio, delle molte difficoltà, in specie nel campo linguistico, e dei contrasti, nei quali essa si è svolta, ma vogliamo dare rilievo a due constatazioni: quelle disposizioni che dovevano realizzare un'autonomia per la provincia di Bolzano almeno nella misura ristretta prevista dal medesimo, nella maggior parte, ed in specie in una materia essenziale come nel campo scolastico, non sono state attuate. È mancata, si può dire, del tutto l'applicazione dell'articolo 14, nel quale avevamo riposto le nostre speranze già diventate, per forza, molto modeste. Una chiarificazione che si può chiamare decisiva, è subentrata con l'interpretazione che ha dato la Corte costituzionale a diverse disposizioni dello statuto; lontano da noi è il voler criticare anche minimamente queste interpretazioni che vanno rispettate come quelle dell'Autorità suprema chiamata a questo compito. Ma proprio per questo in quelle decisioni abbiamo la conferma, si potrebbe dire ufficiale, che lo statuto esistente non realizza l'autonomia prevista e prefissa come il suo scopo dall'Accordo di Parigi. Le Province, anche nella cornice di questo statuto speciale, avrebbero un ruolo, sotto molti aspetti, di secondo rango e di subordinate di fronte alla Regione e questo rapporto di dipendenza si manifesterebbe in ispecie nel caso che si volesse provvedere finalmente all'applicazione dell'articolo 14. Dall'altro canto l'autonomia nel campo scolastico, la quale in tutti gli ordinamenti che prevedono una protezione dei gruppi etnici o delle minoranze, ne costituisce una parte essenziale, si ridur-

rebbe a ben poco o niente proprio per la provincia di Bolzano, rimanendo la scuola alle dipendenze di un organo, il quale a tutti gli effetti sarebbe da considerarsi come organo dello Stato.

Siamo arrivati ad un punto, nel quale dobbiamo constatare in modo inoppugnabile che lo statuto che regge le sorti delle popolazioni di lingua tedesca nel campo dell'autonomia, in realtà non la attua; e questa popolazione ha chiesto, unanime ed in forma solenne, in più occasioni, che sia data finalmente « piena ed intera esecuzione » all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 concedendo una vera e propria autonomia al territorio della provincia di Bolzano ed alla sua popolazione. Per realizzare questa giusta e legittima aspirazione, ci onoriamo di presentare questo disegno di legge.

Non ci soffermiamo per ora in questa relazione a tutti i singoli punti del provvedimento, ma ci limitiamo a rilevarne i punti più salienti:

a) viene costituita in Regione autonoma con statuto speciale la provincia di Bolzano, cioè naturalmente il territorio che abbraccia oggi la provincia, sotto la denominazione storica e corrispondente alla lingua della maggioranza della popolazione abbandonando la denominazione « Alto Adige » di invenzione napoleonica e cancellando finalmente i ricordi del divieto fascista di usare la denominazione « Südtirol »;

b) è stabilito in conformità al punto 1) dell'Accordo di Parigi (« salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca ») che i gruppi etnici come tali e non soltanto i loro appartenenti sono i titolari dei diritti destinati a salvaguardare queste caratteristiche, nella determinazione delle quali non si potrà prescindere dalla storia democratica del territorio stesso. Questa salvaguardia non è possibile senza considerare il legame tra la popolazione ed il territorio sul quale essa risiede, dal quale è oriunda e trae le origini e le condizioni della sua vita e della sua esistenza. La salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali deve perciò com-

prendere necessariamente anche la salvaguardia di tutti questi elementi caratteristici del suo territorio e della popolazione ivi insediata;

c) è stabilito il principio della parità assoluta di diritti, nel senso sostanziale e non soltanto formale, per i gruppi etnici ed i loro appartenenti. Sotto parità « sostanziale » si intende l'uguale possibilità materiale per tutti di soddisfare i propri interessi e bisogni, come sono determinati anche dalle caratteristiche etniche e culturali.

Una espressione di questo principio è costituita dalle disposizioni che devono garantire la rappresentanza dei singoli gruppi etnici in proporzione alla loro entità numerica negli organi della pubblica Amministrazione.

Il principio di questa parità assoluta renderà superfluo di ribattere l'affermazione tendenziosa ed addirittura assurda, che con un'autonomia per la provincia di Bolzano verrebbe messo in uno stato di inferiorità il gruppo etnico italiano ivi residente. Il pericolo di essere assorbito e la necessità di essere protetto nella sua esistenza e sostanza etnica ed economica non esiste certamente per gli appartenenti al gruppo etnico di più di 48 milioni che regge le sorti dello Stato, di fronte ai 250-300 mila dei gruppi etnici tedesco e ladino, ma viceversa;

d) si va sempre più riconoscendo ed attuando il principio, per esempio nella Svizzera, modello nella convivenza e nel trattamento dei diversi gruppi etnici (cantoni francesi, cantone Ticino e dei Grigioni), Finlandia (Isole Aland) ed anche nelle norme generali che dovrebbero regolare la vita delle Nazioni Unite, che non si deve cambiare la composizione etnica della popolazione sul territorio, il quale forma la base della sua esistenza naturale e storica, non soltanto con misure che hanno lo scopo, ma neanche con quelle che avrebbero l'effetto di cambiare questa composizione etnica, come determinata dal libero corso della storia, e che, anzi, anche sotto l'aspetto del diritto internazionale sono perfettamente legittimi i provvedimenti atti o destinati ad evitare

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questo pericolo. In questo senso sarebbe orientata e dovrebbe operare anche la legislazione italiana stessa, almeno in quanto preveda la preferenza della mano d'opera locale e contenga delle norme contro l'urbanesimo.

La legislazione autonoma deve perciò avere le necessarie competenze e la facoltà di usarle a tale scopo;

e) gli articoli del titolo III e dal V fino al XIII non contengono, in generale, delle disposizioni che non siano già contenute in statuti speciali di altre Regioni, e le stesse, sotto questo aspetto, non costituiscono delle innovazioni. Possiamo esimerci perciò per il momento, da una relazione dettagliata sui medesimi e raccomandiamo intanto in blocco l'accettazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli articoli 116 e 131 della Costituzione sono modificati come segue:

« *Art. 116.* — Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino, al Südtirol-Tirolo del Sud, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

« *Art. 131.* — Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino; Südtirol-Tirolo del Sud; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna ».

## Art. 2.

La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dallo Statuto di autonomia per la regione Südtirol-Tirolo del Sud, allegato alla presente legge.

ALLEGATO

## STATUTO DI AUTONOMIA PER LA REGIONE SÜDTIROL-TIROLO DEL SUD

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE DELLA REGIONE SÜDTIROL- TIROLO DEL SUD

##### Art. 1.

Il Südtirol (Tirolo del Sud) comprendente il territorio della provincia di Bolzano è costituito in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro la Repubblica italiana secondo il presente Statuto, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e dall'allegato IV del trattato firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e comprendente l'accordo fra il Governo austriaco e il Governo italiano, nonché a quanto stabiliscono i principi dello Statuto delle Nazioni Unite.

##### Art. 2.

La regione Südtirol (Tirolo del Sud) ha per capoluogo la città di Bozen (Bolzano).

La Regione potrà avere una propria bandiera ed un proprio stemma stabiliti dalla Assemblea regionale, che ne regola anche l'uso.

### TITOLO II

#### GRUPPI ETNICI E LORO DIRITTI

##### Art. 3.

Nella Regione è riconosciuta la parità sostanziale di diritti ai gruppi etnici ed ai cit-

tadini qualunque sia il gruppo etnico al quale appartengono.

Saranno salvaguardate, tenendo conto anche delle rispettive basi storiche le caratteristiche etniche e culturali della Regione, del suo territorio e della popolazione ivi insediata, in ispecie per quanto riguarda la composizione etnica della medesima, dei singoli gruppi etnici riconosciuti e dei loro appartenenti.

Il diritto a questa salvaguardia può essere fatto valere tanto dal gruppo etnico stesso quanto dal singolo cittadino.

I gruppi etnici riconosciuti nella Regione sono il tedesco, l'italiano ed il ladino.

L'appartenenza ad un gruppo etnico, è determinato ad ogni effetto ed in modo inoppugnabile dalla dichiarazione del singolo o del suo rappresentante legale.

In base a tale dichiarazione nei censimenti della popolazione nella Regione sarà rilevata anche l'appartenenza dei censiti ai singoli gruppi etnici.

##### Art. 4.

Ciascun gruppo etnico ha diritto ad essere rappresentato in proporzione alla sua entità numerica nella Magistratura e negli organi della pubblica Amministrazione nella Regione, sia che essa venga esercitata dallo Stato, dalla Regione, da Comuni o da altri enti o istituzioni aventi funzioni o compiti di carattere pubblico.

Sotto « Amministrazione pubblica » ai sensi del comma precedente si intende pure lo esercizio dei servizi pubblici (comunicazioni, poste, trasporti, eccetera).

Quali organi ai sensi del primo comma sono da considerarsi in ispecie gli organi composti da più persone o collegiali compresi i casi nei quali il popolo è chiamato a partecipare direttamente alla amministrazione della Giustizia, nonchè il complesso degli uffici destinati per i singoli rami dell'Amministrazione pubblica.

La composizione degli organi costituiti dall'Assemblea regionale o dai Consigli comunali deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi etnici quali sono rappresentati nell'Assemblea regionale o nei rispettivi Consigli comunali.

Negli altri casi la proporzione per la rappresentanza dei gruppi etnici negli organi si determina da quella esistente tra questi gruppi nella circoscrizione territoriale, entro la Regione, alla quale si estende la competenza dell'organo.

A ciascun gruppo etnico viene riconosciuto il pieno diritto e garantita la libertà di tutelare e sviluppare i propri interessi e le proprie istituzioni culturali (come lingua, costumi, usi, storia, arte, canto, stampa, teatro, cinema, letteratura, partecipazione alle radiotrasmissioni, sport, esercizi di ginnastica), di creare associazioni ed unioni e di riscuotere contributi a tale scopo.

Nella ripartizione dei mezzi pubblici per il soddisfacimento degli interessi ed a favore delle istituzioni di cui al comma precedente bisogna tener conto anche del rapporto proporzionale nella consistenza dei gruppi etnici degli interessi dei quali si tratta.

Lo stesso vale per la ripartizione dei mezzi, per la pubblica beneficenza ed assistenza sociale, per garantire l'uguaglianza nel soddisfacimento dei bisogni degli appartenenti ai singoli gruppi etnici.

#### Art. 5.

Gli originari della Regione hanno la precedenza assoluta nell'accesso a tutti gli impieghi che sono da considerarsi pubblici ai sensi dell'articolo precedente.

Fra essi è preferito nella nomina per uffici pubblici chi dispone della conoscenza di due lingue parlate nel luogo dell'Ufficio. Il possesso di tale conoscenza viene confermato da una Commissione paritetica.

Lo stesso vale per l'accesso agli impieghi privati in quanto comunque sottoposti ad una disciplina di legge o di regolamento già emanati o da emanarsi.

Gli impieghi pubblici, compresi quelli dell'ordine giudiziario, devono essere conferiti secondo il rapporto etnico previsto dall'articolo precedente e devono rimanere occupati secondo tale rapporto. A tale scopo le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, anche se operino pure fuori della Regione, istituiscono appositi ruoli per il territorio della medesima. L'assegnazione provvisoria o definitiva dei posti in tali ruoli avverrà a seguito di concorso di cittadini. Il concorso dovrà essere effettuato nell'ambito territoriale della Regione.

Chi ha ottenuto un impiego pubblico ai sensi del presente articolo non può essere trasferito contro la sua volontà fuori dal territorio regionale.

### TITOLO III

#### FUNZIONI LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE

#### Art. 6.

In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dato dalla medesima allo Stato, con rispetto degli obblighi internazionali nonchè dei principi fondamentali democratici e per l'attuazione di quanto è disposto dall'articolo 3 del presente statuto la Regione ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

1) ordinamento e funzionamento della Amministrazione regionale, degli uffici ed enti che ne fanno parte, stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

2) funzioni, ordinamento e funzionamento, costituzione, soppressione, circoscrizioni

di Comuni, enti ed istituti pubblici locali e loro consorzi; vigilanza e tutela sui medesimi, compresa la facoltà dello scioglimento e sostituzione temporanea dei loro organi; segretari comunali, polizia locale;

3) ordinamento e funzionamento degli enti pararegionali;

4) ordinamento del diritto di residenza;

5) tutela e sviluppo della cultura ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente statuto; istituzioni culturali (Musei, Biblioteche, Accademie, Istituti) antichità e belle arti, archivi;

6) beneficenza pubblica, opere pie;

7) igiene e sanità pubblica, assistenza sanitaria ed ospedaliera;

8) scuole materne; istruzione elementare, postelementare e di avviamento professionale, ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale; media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale artistica, assistenza scolastica, scuole e formazioni ruoli interpreti;

9) tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori e piani territoriali di coordinamento, toponomastica;

10) agricoltura e foreste comprese le attività connesse ed i rapporti, anche di diritto privato, derivanti dalla coltivazione, lavorazione e dal godimento delle terre, corpo forestale, patrimonio, zootecnico ed ippico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali; caccia e pesca, servizi antigrandine;

11) apicoltura e parchi per la protezione della flora e fauna;

12) bonifica;

13) usi civici, consorterie, promiscuità per condominii agrari, interessenze, vicinie, associazioni ed altre comunità agrarie comunque denominate o costituite;

14) ordinamento delle minime proprietà culturali; ordinamento masi chiusi;

15) industria ed artigianato, commercio;

16) incremento della produzione agricola ed industriale, e valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed indu-

striali e delle attività commerciali anche per quanto riguarda il collamento dei prodotti stessi all'estero e creazione di istituzioni ed organizzazioni a tale scopo; alimentazione;

17) ordinamento e funzionamento della Camera di commercio;

18) turismo ed industria alberghiera, rifugi, guide e portatori alpini, scuole di sci;

19) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere dello Stato, compresa però quella per comunicazioni e trasporti di carattere nazionale od internazionale;

20) viabilità; lavori pubblici di interesse regionale; edilizia sociale;

21) miniere (comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere); prodotti del sottosuolo;

22) acque pubbliche; elettrodotti;

23) opere idrauliche; sistemazione torrenti;

24) comunicazioni e trasporti di interesse regionale, stazioni radio e televisione nella Regione;

25) disciplina del risparmio e del credito in specie istituzione e ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle Casse di risparmio, delle Casse rurali dei Monti di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale, relative autorizzazioni;

26) servizi antincendi e protezione civile; primi provvedimenti per calamità pubbliche;

27) cooperazione;

28) legislazione sociale; rapporti di lavoro, collocamento previdenza ed assistenza sociale;

29) libri fondiari;

30) pubblica sicurezza entro i limiti dei principi fondamentali delle leggi dello Stato;

31) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale; gestione di questi a mezzo di aziende speciali;

32) statistica generale e speciale, censimenti delle popolazioni di carattere ed interesse regionale.

## Art. 7.

Nelle materie di sua competenza la Regione può riconoscere persone giuridiche private; può, per il suo territorio, assumere compiti e funzioni di enti pubblici ed istituti operanti anche fuori del medesimo, o può attribuirli ai Comuni o ad altri enti pubblici locali.

## Art. 8.

Per garantire l'esecuzione delle leggi e dei provvedimenti di sua competenza, la Regione può stabilire per legge pene pecuniarie e pene restrittive della libertà entro i limiti della misura indicati dall'articolo 650 del Codice penale. Per le pene pecuniarie si applicano le disposizioni del Codice penale.

I fatti preveduti come reati dalle leggi statali possono venir dichiarati tali, con le stesse sanzioni, dalle leggi regionali, in quanto queste si sostituiscono a quelle statali.

## Art. 9.

Nelle materie nelle quali la Regione può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative ed esecutive sono esercitate dalla Regione.

L'esercizio della potestà legislativa ed amministrativa di cui al comma ed all'articolo precedente non è vincolato alla previa emanazione di norme di attuazione da parte dello Stato.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua Amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

Nell'Amministrazione pubblica per le materie di cui all'articolo 6, n. 5), possono essere create sezioni separate o corpi autonomi per i singoli gruppi etnici ai quali sarà assegnato personale appartenente al rispettivo gruppo etnico.

## TITOLO IV

## USO DELLE LINGUE

## Art. 10.

Nella Regione la lingua tedesca è parificata a tutti gli effetti a quella italiana. È garantito il diritto al libero uso della madrelingua nella vita privata e pubblica, in ispecial modo presso tutti gli uffici ed istituzioni, da chiunque dipendano, che hanno funzioni o compiti pubblici o provvedono a pubblici servizi, e ciò tanto per i rapporti interni, quanto per quelli esterni. Ciò vale in particolare anche per le comunicazioni orali o scritte rivolte al pubblico da privati.

Chiunque si rivolga oralmente o per iscritto in una delle due lingue ad un ufficio ha il diritto di ottenere la risposta nella lingua da lui usata. Per l'inizio dei rapporti orali o scritti avviati d'ufficio vale la madrelingua presunta dell'interessato.

Gli atti pubblici e quelli della pubblica Amministrazione, sia statale sia autonoma, in genere, degli enti pubblici e degli organi giurisdizionali della Regione possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, salvo quanto dispone il comma seguente. Gli atti suindicati nonchè manifesti e comunicazioni scritte ufficiali che si rivolgono al pubblico devono essere bilingui. Lo stesso vale per le circolari e le altre comunicazioni aventi carattere generale o rivolte ad una pluralità di uffici.

Gli atti interni degli uffici debbono essere redatti nella madrelingua di colui su istanza od iniziativa del quale sono stati iniziati od al quale si riferiscono. Negli altri casi, nonchè nei rapporti interni tra e con gli uffici pubblici sia dello Stato, sia della Regione, sia dei Comuni, sia di altri enti pubblici con sede nella Regione è libero l'uso di una delle due lingue. Debbono però venir continuati tra gli uffici nella lingua nella quale sono stati avviati.

Nei procedimenti penali deve essere usata la lingua materna dell'imputato. La viola-

zione di questo principio comporta la nullità del procedimento. Chiunque può chiedere la traduzione di un atto nella sua lingua quando ciò sia necessario per la difesa dei suoi diritti o interessi legittimi.

L'organo giuridico o di polizia che rifiuta la verbalizzazione della richiesta di traduzione è passibile di procedimento disciplinare. Il rifiuto di far intervenire l'interprete nei giudizi penali e negli interrogatori o nell'esame dei testi davanti alla polizia rende nullo l'intero procedimento.

L'uso delle lingue nella procedura civile sarà regolato con apposita legge dello Stato con la osservanza dei principi stabiliti dagli articoli precedenti.

#### Art. 11.

L'insegnamento nelle scuole di cui all'articolo 6, n. 8), è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.

La Regione amministra separatamente per gruppi etnici l'istruzione pubblica nelle scuole di cui sopra e ne gestisce i servizi coi propri organi, e si serve a tale scopo di personale amministrativo, di ispettori e di direttori didattici la cui lingua materna sia quella degli alunni.

Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesco è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana, impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana.

L'ordinamento della scuola ladina viene stabilito con legge regionale.

### TITOLO V

#### ORGANI DELLA REGIONE

#### Art. 12.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta, il Presidente e gli Assessori regionali. Il Presidente e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

#### CAPO I

#### Assemblea regionale

#### Art. 13.

L'Assemblea è l'organo legislativo della Regione in quanto il potere legislativo non venga esercitato direttamente dal popolo mediante *referendum*. È composta di 40 deputati ed eletta per 5 anni con sistema proporzionale ed a suffragio universale, diretto e segreto, secondo quanto sarà stabilito con legge regionale, che determina anche i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale. Il numero potrà essere aumentato con legge regionale per garantire la proporzione di almeno un deputato per ogni 10.000 abitanti o frazione superiore a 5.000.

Per l'acquisto del diritto elettorale attivo nella Regione potrà essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non inferiore a cinque anni. Questo requisito potrà venire stabilito con legge regionale anche per l'elezione di altri organi, in quanto essa rientri nelle materie di competenza regionale.

Le elezioni della nuova Assemblea hanno luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente: essa è convocata dal Presidente regionale entro un mese dalla elezione. Finchè non si è riunita la nuova Assemblea, sono prorogati i poteri della precedente.

#### Art. 14.

L'Assemblea giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ogni deputato regionale rappresenta l'intera Regione.

I deputati hanno il diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno all'Assemblea.

I deputati regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 15.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente che deve appartenere ad un gruppo etnico diverso da quello del Presidente, ed i segretari.

L'Assemblea adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento che regola anche l'esercizio delle funzioni spettanti alla medesima.

#### Art. 16.

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Governo regionale o di un quinto dei suoi componenti.

L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai deputati ed al Governo regionale.

Il popolo esercita direttamente il potere legislativo mediante il *referendum* e l'iniziativa per la emanazione, la modifica o la abrogazione di leggi regionali, secondo la legge regionale, che dovrà stabilire i casi nei quali, oltre che per la revisione del presente Statuto, è obbligatorio il *referendum*. La richiesta di *referendum* dovrà portare la firma autenticata di almeno 5.000 cittadini residenti nella Regione. Il *referendum* dovrà essere indetto entro 7 mesi dalla data di presentazione.

#### Art. 17.

Il regolamento dell'Assemblea può stabilire che, nelle questioni di carattere culturale che riguardano un gruppo etnico solo, le delibere vengano prese soltanto dagli appartenenti a quel gruppo etnico.

## CAPO II

### *Organi amministrativi della Regione*

#### Art. 18.

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e gli Assessori che la compongono sono gli organi esecutivi della Regione.

#### Art. 19.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente della Assemblea e dell'ufficio di Presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della Giunta.

#### Art. 20.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.

Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con voto deliberativo, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Egli promulga le leggi regionali ed i regolamenti approvati dal Governo regionale.

Fino a quando nelle materie attribuite alla competenza della Regione si applicano le leggi dello Stato, nei casi nei quali è previsto il decreto del Presidente della Repubblica, egli provvede con proprio decreto previa deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 21.

Il Presidente della Giunta regionale provvede al mantenimento dell'ordine pubblico,

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo le direttive del Governo centrale verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato i quali da lui dipendono disciplinarmente per l'impiego e l'utilizzazione, e di polizia locale.

In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richiede, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre con richiesta motivata al Governo centrale la rimozione o il trasferimento fuori della Regione di funzionari di polizia.

## Art. 22.

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali ed internazionali di comunicazione e di trasporti terrestri ed aerei, che possono comunque interessare la Regione.

## TITOLO VI

RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO DELLO STATO  
NELLA REGIONE

## Art. 23.

Il Governo dello Stato è rappresentato nella Regione da un suo Commissario, il quale coordina, in conformità al presente Statuto, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti la amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie.

## Art. 24.

Il Commissario dello Stato può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri di cui uno di lingua italiana nominato dal Governo centrale su designazione della Commissione di coordinamento di cui all'articolo 25.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

## TITOLO VII

## CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ

## Art. 25.

Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze, e di due rappresentanti della Regione, designati dalla Assemblea regionale fra persone estranee all'Assemblea.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

## Art. 26.

La Commissione di coordinamento, prevista dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione in conformità ai principi delle leggi dello Stato.

Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TITOLO VIII

## CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ

## Art. 27.

Il Commissario dello Stato promuove presso la Corte costituzionale i giudizi sulla costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge della Regione e sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione.

Il Governo della Regione, anche su voto dell'Assemblea, promuove i giudizi sulla incostituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e di altre Regioni e sui conflitti di attribuzione tra la Regione e lo Stato od altre Regioni.

## Art. 28.

Le leggi e gli atti aventi forza di legge della Regione sono inviati entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato che entro i successivi quindici giorni può impugnarli davanti alla Corte costituzionale.

Decorsi venti giorni senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

## TITOLO IX

## GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

## Art. 29.

Nella Regione è istituito un organo di giurisdizione amministrativa di primo grado che conosce dei ricorsi contro tutti gli atti della pubblica Amministrazione sia statale, sia autonoma, nella Regione, con sei membri effettivi e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dai Governi dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica-amministrativa. Il Presidente ed il Procuratore generale sono

nominati dallo stesso organo di giurisdizione amministrativa.

L'onere finanziario riguardante l'organo di giurisdizione amministrativa è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

## TITOLO X

## ORDINAMENTO

## DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE

## Art. 30.

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei Comuni della Regione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di questa.

Il Presidente regionale provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e vice-conciliatori, nonchè all'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione, e alla revoca o temporanea sospensione della medesima, osservate le altre norme in materia stabilita dall'ordinamento giudiziario.

Per la nomina alle cariche suindicate è necessaria la piena conoscenza delle lingue parlate nel Comune.

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalla Giunta regionale.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti con legge regionale, uffici distinti di giudice conciliatore.

## Art. 31.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione stessa, eccetto quelli che sono di proprietà del demanio militare ed i servizi di carattere nazionale.

## Art. 32.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Re-

gione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente, ed i beni dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

#### Art. 33.

Quanto è stabilito negli articoli precedenti per i beni dello Stato, vale anche per quelli della Regione Trentino-Alto Adige, che sono passati alla medesima dallo Stato.

### TITOLO XI

#### FINANZE

#### Art. 34.

La Regione per attuare la sua competenza legislativa ed amministrativa può imporre con legge tributi propri, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato.

#### Art. 35.

Le entrate della Regione sono costituite:

- 1) dai proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso;
- 2) dai proventi dell'imposta governativa di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica riscossi dalla Regione;
- 3) dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati si-

tuati nel territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei territori situati nello stesso territorio;

4) dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione con osservanza di quanto dispone il seguente articolo 36;

5) dai nove decimi del gettito delle imposte sulle donazioni e successioni comprese quelle sul loro valore netto globale, sulla manomorta, di registro, di bollo e di surrogazione, delle tasse sulle concessioni governative, percepite nel territorio della Regione;

6) dai nove decimi dei proventi del lotto e della quota fiscale della imposta erariale di consumo relative ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

7) da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione da una Commissione paritetica, in nessuno caso inferiore a sei decimi;

8) dai canoni per le concessioni idroelettriche e per quelle dei prodotti del sottosuolo;

9) da redditi patrimoniali;

10) dalla imposta di soggiorno, cura e turismo, da contributi imposti in connessione con la regolazione delle materie di sua competenza, e da tributi propri;

11) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiari.

#### Art. 36.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuirsi agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

situati gli stabilimenti ed impianti, ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

## Art. 37.

Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.

La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

## Art. 38.

La Regione può emettere prestiti nell'interno della Regione e dello Stato, questi ultimi col consenso del Governo.

## TITOLO XII

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 39.

Una Commissione paritetica di quattro membri determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato rispettivamente dalla Regione Trentino-Alto Adige alla Regione Südtirol (Tirolo del Sud) nonchè le altre norme giuridiche di competenza statale, per l'at-

tuazione del presente statuto, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Dei quattro membri due vengono nominati dall'Assemblea regionale e due dal Governo dello Stato. In quanto si tratta di passaggio di uffici o personale della Regione Trentino-Alto Adige uno di questi ultimi sarà nominato dall'Amministrazione provinciale di Trento.

L'esercizio della potestà legislativa ed amministrativa da parte della Regione non è vincolata alla previa emanazione delle norme di cui sopra.

Le norme per il passaggio degli uffici e del personale di cui sopra saranno emanate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

## Art. 40.

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge della Regione, si applicano nelle materie di sua competenza le leggi dello Stato o rispettivamente della Regione Trentino-Alto Adige, vigenti all'entrata in vigore del presente Statuto, come leggi della Regione, salvo l'esercizio della potestà amministrativa da parte della Regione.

## Art. 41.

Sono abrogate le norme per l'attuazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, in quanto incompatibili col presente Statuto.